

**DIREZIONE GENERALE**

Prot. n. 8456

Data: 01 marzo 2013

**Ai Direttore PP.OO.RR. Asti e Valle  
Belbo**

**Ai Direttori SS.OO.CC.  
Amministrative, dell'Area Prevenzione,  
dell'Area Territoriale, del Dipartimento  
di Salute Mentale**

**Ai Responsabili SS.OO.SS.  
Amministrative in Staff alla Direzione  
Generale,**

**Ai Medico Competente Coordinatore**

**Ai Responsabili SS.OO.SS.DD.**

**Ai Responsabili SS.OO.SS.**

**e, p.c.**

**Ai Personale del Comparto e della  
Dirigenza**

**A.S.L. AT – LORO SEDI**

**Oggetto: Art. 55-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 – titolarità procedimento disciplinare  
infrazioni di minore gravità**

Con la presente si intende procedere all'individuazione dei responsabili a cui ascrivere ex art. 55 bis, comma, 1 D.Lgs. n. 165/2001 la titolarità del procedimento disciplinare in caso di infrazioni di minore gravità rientranti nella competenza dei Dirigenti, nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, vale a dire:

- **Personale dirigenziale:** Per le infrazioni di minore gravità fino alla sospensione dal servizio non superiore a dieci giorni, il titolare del potere disciplinare è, ai sensi dell'art. 55/bis, comma 1 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i, il dirigente responsabile della struttura cui l'interessato è assegnato.
- **Personale del comparto:** Per le infrazioni di minore gravità fino alla sospensione dal servizio non superiore a dieci giorni, il titolare del potere disciplinare è, ai sensi dell'art. 55/bis, comma 1 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i, il dirigente responsabile della struttura cui l'interessato è assegnato.



Per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi della sospensione dal servizio per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare viene svolto dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55/bis, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i da ora in avanti denominato UPD aziendale.

Per il personale dirigenziale, nei casi stabiliti dall'art. 55, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., il soggetto competente ad assumere le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare è il direttore generale o chi da lui delegato.

Considerata l'attuale organizzazione, nelle more della nuova definizione che sarà risultante dalle modifiche all'atto aziendale e al piano di organizzazione in corso di adozione, si riconosce l'esercizio del potere disciplinare in capo ai soggetti che ricoprono il relativo incarico di responsabilità, sia per comportamenti posti in essere dal personale dirigenziale sia del comparto, assegnato alle strutture dirette, come segue.

**DIRIGENTI RESPONSABILI CON POTERE DISCIPLINARE EX ART. 55 BIS, COMMA 1, D.Lgs. n. 165/2001**

| AREA              | DIRETTORI O RESPONSABILI  | PERSONALE DEL COMPARTO/DIRIGENZA  |
|-------------------|---|---|
| OSPEDALIERA E DSM | DIRETTORE PP.OO.RR. Asti e Valle Belbo  | Personale assegnato all'Area Ospedaliera, al Dipartimento di Salute Mentale, o alle strutture afferenti |
| AMMINISTRATIVA    | DIRETTORI<br>S.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO;<br>S.O.C. PERSONALE E LEGALE;<br>S.O.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI AZIENDALI   | Personale assegnato alle SS.OO.CC. amministrative   |
| PREVENZIONE       | DIRETTORI O RESPONSABILI<br>S.O.C. Servizio igiene e Sanità Pubblica;<br>S.O.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione;<br>S.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro;<br>S.O.C. Servizio Veterinario Area A e B;<br>S.O.S.D. Servizio Tecnico della Prevenzione;<br>S.O.S.D. Servizio Veterinario Area C;<br>S.O.S. Nucleo Interservizi Vigilanza | Personale assegnato o funzionalmente assegnato alla S.O.C./SOSD/S.O.S.                                  |



| AREA       | DIRETTORI O RESPONSABILI DI STRUTTURA  | PERSONALE DEL COMPARTO/DIRIGENZA   |
|------------|--|--|
| TERRITORIO | DIRETTORI O RESPONSABILI S.O.C. Attività Amministrative Territoriali;<br>S.O.C. Distretto Asti Centro;<br>S.O.C. Distretto Asti Nord/Sud;<br>S.O.C. Medicina Legale;<br>S.O.C. Farmacia Territoriale;<br>S.O.C. Cure Domiciliari Residenzialità;<br>S.O.C. S.E.R.T.; | Personale assegnato o funzionalmente assegnato alla S.O.C., ivi compreso R.A.D. e personale afferente. |
| STAFF      | Direzione Integrata della Prevenzione;<br>S.O.S. Affari Generali;<br>S.O.S. O.S.R.U.   | Personale assegnato alle Strutture   |
|            | Medico Competente Coordinatore   | Personale assegnato all'Ufficio Medico Competente  |

Si rammenta che la mancata attivazione del procedimento disciplinare nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa comporta responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 55 sexies, comma 3 del D.lgs. 165/01 smi.<sup>1</sup>

Il potere disciplinare per l'accertamento di responsabilità connesse ad infrazioni quali quelle sopra considerate viene esercitato nei confronti dei Direttori/Responsabili di Struttura suindivuiti e del Medico Competente Coordinatore dal Direttore Generale.

Viene confermato il contenuto della nota prot. n. 1304 del 13 novembre 2009 a firma dell'Avv. CAZZOLA, che si allega in copia, rinviando per la consultazione dell'allegato alla nota stessa (D.lgs. n. 150/2009 – CAPO V – Sanzioni Disciplinari e responsabilità dei dipendenti della pubblica amministrazione), del Codice Disciplinare del Comparto Sanità, del Codice Disciplinare della Dirigenza Medica e Veterinaria e del Codice Disciplinare della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa ai documenti pubblicati sul sito web aziendale alla Sezione Modulistica e Documenti – Documenti.



una sanità in salute fa bene a tutti

Direzione Generale  
Tel. 0141.484400/01 – fax 0141.484499  
e-mail: [segurdirigen@asl.at.it](mailto:segurdirigen@asl.at.it)  
[protocollo@pec.asl.at.it](mailto:protocollo@pec.asl.at.it)

<sup>1</sup> Art. 55 sexies comma 3 D.lgs. 165.01 smi "Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo".

E' cura del Direttore di SOC o del Dirigente Responsabile come sopra individuato affiggere la presente disposizione organizzativa nei luoghi di lavoro.

La Segreteria dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (Dirigente Dr.ssa Rossella Vergano) è a disposizione per chiarimenti sull'iter procedurale di competenza dei singoli dirigenti e per fornire la modulistica in materia. Si ricorda ancora che, in considerazione della necessità di salvaguardare la riservatezza delle informazioni attinenti il procedimento disciplinare, le contestazioni di addebito e l'atto finale di irrogazione della sanzione disciplinare dovrà essere protocollato con "protocollo riservato", rivolgendosi all'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD); in assenza del personale UPD sarà possibile rivolgersi alla Segreteria di Direzione.

La protocollazione in entrata con protocollo riservato sarà invece effettuata a cura della Segreteria di Direzione.

Distinti saluti.

II DIRETTORE GENERALE  
(Valter CALANTE)



